CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Segge presentata nella tornata del 26. Mazzo 1868
dal Monnistro D'Azzicoltura Industrio el

оббетто

Relatore Tofson

Approvata nella tornata del 19. febb.

SESSIONE 1867 PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato dal ministro dell'istruzione pubblica
(reggente internalmente il Ministero d'agricoltura)
(BROGLIO)

nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo detta *Pensionatico* nelle provincie venete

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COSTITUZIONE	DELLA	COMMISSIONE

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Jandoning

2 World

___ Uff. 6_ Piwer

Presidente Liveling
Segretario Jellange

Relatore 2016

PRESENTATA LA RELAZIONE

4 Wi Guynol 8 at

obsprovata la Segge nella tornata del 19 febbraje 1869

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE Alle ore Mand del 99. Congin 1868 nel Cabinetto 6 Alle ore M. and del 23.1 My 4 nel Alle ore _____ del _ Alle ore_ _____ del Alle ore_ Alle ore _____ del Alle ore ___ del Alle ore ____ del ____ del Alle ore del Alle ore_ _ del ___ del Alle ore ____ ____ del Alle ore ___

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

*PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'istruzione pubblica

(reggente internalmente il Ministero d'agricoltura)

(BROGLIO)

nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo detta *Pensionatico* nelle provincie venete

SIGNORI! — Compenetrato il Governo austriaco dei gravi danni che erano originati alla veneta agricoltura dalla esistenza della servitù di pascolo detta pensionatico, con Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 ne decretava l'abolizione assoluta per l'anno 1860, sanzionando in pari tempo il principio del compenso ai possessori dell'abolito diritto.

Per la liquidazione poi di tali compensi, e per la risoluzione delle questioni che avessero potuto sorgere ogni qualvolta fossevi stato discrepanza fra le parti, furono dalla predetta Ordinanza create delle Commissioni miste di prima, seconda e terza istanza, le quali dovevano coi loro giudicati risolvere le sôrte controversie.

I fortunati avvenimenti che ricongiunsero alla nazione le provincie Venete, avendo, pel mutato ordinamento politico ed amministrativo, reso impossibile il ricomporre le Commissioni di seconda e terza istanza con funzionari identici di grado, o equivalenti a quelli indicati nell'Ordinanza imperiale, e urgendo di mettere termine a moltissime questioni già definite in prima istanza, mi affrettai a sottoporre alla deliberazione del Senato del regno un apposito progetto di legge che, accettato con lievissime modificazioni, ora mi onoro di sottoporre al vostro esame, pregandovi a volerlo con qualche sollecitudine discutere ed approvare, onde non tenere più oltre sospese non poche vertenze, nelle quali sono impegnati molti interessi di cittadini.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta dell'8 maggio 1868.

Articolo unico.

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di companso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta da due consiglieri della Corte d'appello, da due delegati governativi e da due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella capitale nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nominati mediante decreto ministeriale, e da tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza. Addì 11 maggio 1868.

Il presidente del Senato

CASATL

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Sandonnini, Moretti, Omar, Fossa, Bertea, Piroli, Maldini, Morpurgo, Maurogònato

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno presentato dal ministro dell'istruzione pubblica (reggente interinalmente il Ministero d'agricoltura)

nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo, della Pensionatico, nelle provincie venete

Tornata del 24 giugno 1868

SIGNORI! — Il Governo austriaco, nel provvido divisamento d'impedire i danni che nelle provincie venete arrecava all'agricoltura la servitù di pascolo, ivi da tempo antico sussistente sotto il nome di pensionatico, coll'ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 ne decretava l'abolizione, determinando che la cessazione assoluta della medesima dovesse aver luogo alla fine del periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-1860; e sanzionando però ad un tempo il principio di un giusto compenso a favore dei possessori dell'abolito diritto, ossia degli espropriati del diritto di servitù attiva.

Il compenso deve essere agli utenti pagato dai comuni; ed i proprietari dei fondi liberati debbono a loro volta, in rate annuali, rimborsare ai comuni le somme da questi anticipate.

Per la liquidazione di tali indennità, nel caso in cui le parti interessate non fossero riuscite ad accordarsi in amichevole componimento, ed allo scopo di rendere questi giudizi più facili e più speditivi, furono dall'ordinanza instituite delle Commissioni speciali, miste di amministratori e di magistrati, di prima, di seconda e di terza istanza, le quali, nei diversi gradi di giurisdizione in cui funzionavano, corrispondevano ai vari gradi della giurisdizione ordinaria, conforme al sistema giudiziario vigente nelle provincie venete.

A termini dell'articolo 10 della detta ordinanza, la Commissione di prima istanza o provinciale doveva comporsi del delegato regio, o di chi ne faceva le veci, che ne aveva la presidenza, di due membri della Congregazione provinciale designati dal delegato e di due consiglieri del tribunale collegiale destinati dalla Presidenza del tribunale d'appello.

Giusta la disposizione dell'articolo 14, la Commissione di seconda istanza, o del dominio, la cui sede era in Venezia, doveva essere composta sotto la presidenza del luogotenente, o di chi ne faceva le veci, da due consiglieri di luogotenenza, da due consiglieri del tribunale d'appello e da due deputati della Congregazione

centrale. I consiglieri luogotenenziali ed i deputati della Congregazione centrale erano assegnati alla Commissione dal luogotenente; i consiglieri d'appello dalla Presidenza di quel tribunale.

Dall'articolo 15 era stabilito che la Commissione di terza instanza, instituita presso il Ministero dell'interno, dovesse essere composta di tre consiglieri aulici della suprema Corte di giustizia destinati dalla Presidenza della Corte stessa e da tre consiglieri del Ministero dell'interno designati dal ministro. Essa doveva essere presieduta dal ministro dell'interno o da chi ne faceva le veci.

Riunite le provincie venete alla nazione, essendo in corso per molti casi le operazioni della liquidazione dei dovuti compensi, parve conveniente e più opportuno di accettare il sistema delle Commissioni ammesso dall'ordinanza imperiale, il quale fino allora aveva fatto buona prova funzionando celeremente senza strepito di giudizio e senza soverchio dispendio, ed acconsentito e richiesto dagli stessi interessati, anzichè imporre ai tribunali ordinari un lavoro tanto intricato ed assoggettare alle forme della procedura comune un genere di contestazioni in cui i litigi avrebbero potuto assai più facilmente moltiplicarsi e le decisioni troppo lungamente protrarsi.

Non si credette che la legittimità dell'esistenza di tali speciali Commissioni incontrasse un ostacolo nell'articolo 71 dello Statuto, ed a raffermare cotesta opinione concorse la giurisprudenza parlamentare manifestatasi più volte, e segnatamente in occasione della discussione della legge sugli ademprivi della Sardegna e di quella sull'abolizione delle servitù agrarie o di pascolo nell'ex-principato di Piombino.

Nemmeno sembrò che convenisse di portare innovazione al sistema delle tre instanze, e di attenersi invece a quello dei soli due gradi di giurisdizione conformemente al sistema giudiziario già attuato nel regno, conciossiachè dalla soppressione della terza instanza ne potesse derivare pregiudizio di denegata giustizia quanto alle cause che, avendo già subito il secondo grado di giurisdizione, furono intanto sottoposte, o sono in istato di esserlo, all'appello ulteriore della terza instanza, e d'altronde, sebbene già sia stato presentato un progetto di legge per l'estensione del procedimento che vige nelle altre parti d'Italia alle provincie venete, la divisata unificazione non può essere tanto prossima da dover sperare che essa si compia prima che tutte le cause per la liquidazione

dei compensi del *pensionatico* siano condotte interamente a termine.

Però il mutato ordinamento politico ed amministrativo, mentre non cagionò difficoltà alla ricostituzione della Commissione provinciale e di prima instanza, rese impossibile per un impedimento di fatto la ricomposizione di quelle di seconda e di terza istanza. Colla pubblicazione della nuova legge provinciale e comunale nel Veneto, alle Congregazioni provinciali furono sostituite le deputazioni provinciali, ed ai delegati di Governo successero i prefetti. Quindi si ritenne che nella sostanza le Commissioni di primo grado instituite dall'articolo 10 dell'ordinanza imperiale si trovassero sempre esistenti e non avessero bisogno di essere ricostituite con altra legge speciale. E ciò tanto più perchè il decreto reale con forza di legge emanatò il 2 dicembre 1866, che promulgò nel Veneto la legge di amministrazione provinciale e comunale, ebbe cura di dichiarare che tutte le leggi speciali che non erano di immediata amministrazione delle provincie e dei comuni erano conservate temporaneamente in vigore; che le deputazioni provinciali, nelle facoltà date da leggi speciali, dovevano ritenersi subingresse alle cessate congregazioni provinciali, ed il prefetto aveva tutte le attribuzioni del regio delegato.

Ma i nuovi ordini amministrativi fecero affatto cessare di esistere alcuna delle autorità, alcuni dei corpi da cui si traevano i funzionari che dall'ordinanza imperiale erano chiamati a comporre le Commissioni di seconda e di terza istanza. Da qui l'accenuato impedimento di fatto.

A riparare tale difetto provvede il disegno di legge di cui si tratta, modificando gli articoli 14 e 15 di detta ordinanza. Esso in sostituzione dell'articolo 14 dispone che la Commissione generale o di seconda istanza, costituita in Venezia, sarà composta da due consiglieri della Corte di appello, da due delegati governativi e da due deputati delle provincie; che i consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio; che i due delegati, governativi saranno nominati con decreto reale; che per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro. sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti a Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati; che la presidenza della Commissione generale

sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Stabilisce in surrogazione dell'articolo 15 che la Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, si comporrà di tre consiglieri di Stato nominati mediante decreto ministeriale e di tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze; che questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto; che la Commissione sarà presieduta dal ministro o da chi ne fa le veci.

Evidentemente dette disposizioni sono informate al concetto dell'assimilazione; e per tal modo nella Commissione di seconda istanza i due deputati della Congregazione centrale sono surrogati da due deputati i quali, per averè il carattere di quelli della detta Con-

gregazione, saranno nominati dalle rappresentanze di tutte le provincie venete con una elezione di secondo grado; ed ai due consiglieri di luogotenenza, i quali avevano un carattere meramente governativo, sono sostituite due persone nominate specialmente con decreto reale; a far parte della Commissione di terza istanza, invece di tre consiglieri del Ministero dell'interno, sono chiamati tre consiglieri di Stato.

I motivi di utilità, di necessità e di urgenza che hanno mosso il Governo a presentare questo progetto di legge non hanno bisogno di maggiore dimostrazione

Esso fu già approvato dal Senato. Gli uffici della Camera e la Commissione dagli stessi nominata l'hanno accolto all'unanimità.

FOSSA, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO nella seduta dell'8 maggio 1868

Articolo unico.

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta di due consiglieri della Corte d'appello, di due delegati governativi e di due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nomiPROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro

nati mediante decreto ministeriale, e di tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza. —Addì 11 maggio 1868.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Il presidente del Senato

Mygeneriske melle filmer Gilig Gebbenje 1869



MINISTERO

D'AGRICOLTURA INDYSTRIA COMMERCIO

Direseone

Relatione alla Camera dei Deputati

Trenzo uddil

Maggio 1868 -

omperetrato il Governo Austriaco

Iguestica Pala ejitingas Pele secreta di pascolo Agricotticas Pala ejitingas Pele secreta di pascolo Pelas principales Pelas Jugno 1866 ne Pecretara l'abboliquemo apolicas per l'anno 1860, Sanzionando in pari timpo il principio Pel compoenso ai pospessi. Pele abolito Britto Per la liquidazione poi Di tali compenso il principio de la liquidazione poi Di tali compenso il proposi por la risoluzione Pele questini che arguero potecto lorgere ogni qualvolta fosseri stato Discrepanzas fia le parti, furono Palla predettas ordinanzas create Pelle commissioni miste. Di prima biodi. e terras istanzas, le quali Doverano coi loro qualitate e terras istanzas, le quali Doverano coi loro qualitate.

ripolene le joste controversie.

I fortunate avvenimente che ricongiunjero alla Vinzione le provincie Penete avendo, pel mutato

Dinamento politico de ammi nistrativo, rejo imposipible il ricomporre le commissioni 3: 2: e 3: istargo

ino funzionare identici I grado o equinalenti a quelli

indicati nest ordinanza imperiale e urgendo 8: metter

tirmine a mostissime questioni già definite in 1 ma

istanza, mi affettai a sottoporre alla delibera

jone del Gerato del soegno un approfito progetto

Di legge che acceltato con lievissime mo Dificacióni, oraf mi onaro di Sottoporre al rostro esame, pregandore a volerlo ion qualche policitudine Vijentere approvace, onde now tener più obtre tope 10 now poche vertenze melle quali fono impegnate molté interesse le cittudine

Ingitto & layer offmints alla Carra Il Munit ter de la laprine of Mayler Suprogini edation alla seinta al famelo. Tourte tel 26 Maggir

Sessione Parlamentare 1867-68

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adollato nella sedula del L' 8 MINITIO 1868.

OGGETTO

Modificazioni alle disposizioni vigentimel Peneto sulle scavità di pascolo della pensionatico

Articolo Unico

Ter decidere in seconda o in terra istanza le questioni di compensor per l'abolizione della servitai di possolo detta pensionalio nelle sprovincie. Venete, le disposizioni, segli, art. 14 esti dell'ordinama imperiale 25 Gingno 1856, sono modifiale nel modo segmente.:

Cert. 14. Contro la desissione della symmissione provinciale si potra presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venetia entro un sermine perentorio di sei settimane santo per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del somme o dei possessorio dei fondi aggravati.

La formissione generale sara composta da due Consiglieri, della forte d'Appello, da duc Delogation governativis, e da duc Deputati. delle Provincia. I socialieri, della sorte di Appello Paranno Destinati. da Presidente della Corte stefa, dietro invito del Ministro di Orginothera, Industria Commercio. Idue Delegati governativi, suramo nominati, con Decreto Reale O.

Deputazioni, provinciali, venete distro invito del provinciali, venete distro invito del predetto Ministro seculieranno ciasuma due fonsighio provinciali, i quali, rimiti, in Penezia e convocati, per Decreto Reale procederanno alla nomina nel foro Seno dei due Deputatio.

nediante Decreto Ministeriale ad uno dei componenti. In steffa, il cui voto sara preponderante in caso di parità di suffragio.

H. 15. Si potra interporre ulteriore ricorso contro le decisione sella fommissione generale presentando alla commissione provinciale entro il termine din Sei Settimane, perche renga trasmesso alla sommissione susperiore di terza istanza residente nella. Capitale nel solo caso che la decisione grommiata in seconda istanza non concordi conquella della. Commissione, provinciale.

Oupitale e composta di tre Consiglieri, di Pato

nomination mediante, Decreta Ministeriale da tre-Consigheri, della gorto di On parione di Firente. Questi suramo destinati dal rispettivo Besidente, dietro invito del Ministro predetto il quale, o dio ne for se vecis, avra la Presidenta della sommissione di terra istanza .

Culd's 11 Margin 1868.

Presidente del senato

121gl.A Septione 1867 - el Piemo Jello & Legiplatura Conera de Ospetation Relogione of sels Commy. comported de dejutato Vandonini, elleretti, Benar, Jeffer, Berten, Sirali, Muld: or, Morpergo, Maurogonato ved progetto S. logge approvate dal derents prefortate dal ministro di agricultura a commercia aselo trivata Del 96 arappa 1868 Pelpolijon i slotine allas lens to del jujus la dette l'enjus notivo relle provincie verele

Quelano !

2000 201 24. gryss

legaviil_ Il que en auftin

impedire : Sound che relle provincie verste an recards all agricollara la lever tis I populo in Son lengo antes dupitante sotto il asne di penjo naturo, eser ardinargos corperiale Del 95 grugon 1866 ne Loevelano I aboligious, determinando he la cepporinae apoluto della me-Solimon Tought over lungo alla fine del perioso affegrate at paper la dell'anno 1859-1860, a fongio dands pers and en temps it po pio di en giesto exempento a fano on der popletter: dell'abolil Sinis E office got offered grills got of ville di proitis attivo. Il company der aftere ogti uten to pagato das commi. ed. prietor. Fe frad liberati Set. bors a les volta in rate do. comme da greft and ignote.

20

for la liquidazione di tali indenzi aità, vel copo in cui le partis interplate non follow vingute ad accordance in ami hersole composimento, ed allo pepo di vardere questos gindios pur fair; li e più godilio, furora Sal. Ordinanza indituite delle commission periali mig to Si an winightator & di wagig trate J. pina, J. ombon e d. ten go instanged, la grat sei di nomente exceeding a son into wind and son son veriging: Ling is given in ein funzis rovers entiffer, derens ai vos: grad: della. gerige gives on in a mind confort me al jijtema gindigravin vi. gents relle province veneto. a termini dell'articolo 10: Sella della a Dinangar la Commis live di prima in lango o proj visialed do own compart del Volegato d'. S. hi au facera

le voir che ner on eno la prisonza, S. Just went: della langregazione provincialed soussend Legignation Las Delegato, a Las Luce conti. glievi Il Wibural Willeyale Latinoto follo Rejus - 2/ Sos Wibunal J. appello. Zingto la dipolizione Sell. orticolo 14°- la comorificació 5. punda intento o del do: mino, la cui de avor en l'ere. of the second second of the second gir, deren effer en upolo? votte la prejudenza de deurge. toute od. elie au faiend le voi, de der entigher: S: druguben nga, da Sue antiglier! Id Wilmole D. appella e Da Leve Deputatio Geller Congress. give centrale. I congliss lunge langiori ed : Dypulato Fella Congregações contrale avan of. Jegnata alla Commissione dal

Wante C

le Sallo previdenza Si quel ais bemale

To the la Commissione S. Tengo indongo, inditato prepo il elliaiglar. Feli Satina dorque plane conquella S. tre Conjoin: autin Sella suprema conte S. Ginglago Difficato dalla prepidenza Della Cente Pepla, e Sa tre conjetieni Sel ediniptero Dell' Satonno della guato Sal elliniptio. Essa Sone,

va effere prejederta dal ellini.

dis Iel Interno o di chi ne

facer a la veci.

Alla vogione, excendo in esolo

per motti coj: le exercisioni

della legnidazione de dovuta

conquenti, parva comeniente e

prin opportuno di accettane il

interna della commissioni ami

messo dalla commissioni ami

messo dalla commissioni ami

messo dalla commissioni ami

messo dalla commissioni ami

le, il grale fin allora avera celeramente senza trejuta di gudigio e pago préschio de Mendio, ed accompentato e " vichieft dagli defli interesta To, angiche imporre a 200 birable gedinari un lavoro tanto intication of appropriations alle forme della procedura como ne un genere d'e unterplações in : litig av older john. to offer for faritmente most. plicare en le décipion lay. ps longamente protravli. Non l'evalette the los le gittimite dell'ejsterge Bita l'youali som amplioni in contrag Je un ofterolo nell'anticulo Mr. Sele Statuto, es a vap. fermore colefto opinione econorise la givery ju mange jui est a cogantamente

in onoginal della Sijenjinas Sel. to byge wyt adenyin: Sollow Adridagno er S. quellos presalos. ligione Salle Cor. Lis agrando di popolo rell'ex-prinipati J. Pivontino. Nemmano tembro che comanif : 12 Si postione incovergione al lijtena delle tre injorge, & 9. atterer j'in ere a quello dei Job due grad! di gur 'is. pio me conformemente al externo gin. L'yearin gin allunto vel les a gus; waringsinche Salla popporetsiene della tergo en stanza

re potesse de de la presenta de la companya de la presenta ging tigros quanto de alla empre elle avendo gia en endo gia en endo de el condo grado di gia:

"ipirio ne ferono intenta colto:

prote, o cono in toto di esperto,

aci appello reberio re della

ter printanza, e d'astronda.

sebene gia cia tato prejenta.

to an progetto S. Ryge per ! etergione del prodimento the wige need altre posts viesplitazione della es vege en poppilite per en ingredig ne di grece di conda e di

forono co d'ilvite le Bejortogion presiniali, es ai Degatio di go. veras queglas : Profettis. quins: vi vitenne he vella betanzo le commiguisme di prime por grade intitutes does a tive le 10° Let. Ordinarge langeriales si tronoglaro broger e offento e non anoffero biligger di effert vivojtiluite con action legge yei'ale. E is toute gin per he logge emanato il 2 dicembre 1866 che promulgi nel Veneto In legge of an ming tragio le leggi periali che mon 3 immediates amoringlagiane Leve posinios e de co. evano en generale tempor va mente in vigore: che le Depur. lojern' provinciali, ralle faistle dato da leggi poidi, douna no vilener l'entingreppe alles

coplated largery orgin in prosimintifes il Prefetto avenor latte le ato tribagioni del Regio Velegata. eller i musvi ev Sini an aring trutis vi fleto apportante di ejifare alun autovito, alun: Se Cospi sa en'l' traevans : fuzionos che dall' Ordinango dageriale evano chias note a congesive 12 Commission J. pender e d. Targo sapranjano en lange. Da que l'avennals unger Simento di falta. a vipose Pale Jifeth provos de il dilegno di legge di un gitali. to modificando gli andinshi 14 e 15 J. Detts D.S. nongo. Elle un logt: togione Jell or timbo 14: 1: 1/11 re che la commissione generale of of bush inforgo, woth the en vergje, orå en mysette da Swet Conjetie : Lela Ente Jaggello, In due delegate governative e La Pere deputati d'elle province, che i lingigher. Lesso en le S. appelle comanno definatio Sal Las projectes felo Esto Felon

The state of the state of

Carlo Carlo Carlo Carlo

Marie Company of the Company of the Company

A Commence of the

and was the same

The transfer of the same

Committee the second of the se

man the state of t

Seles in its See may his diag alteros, indyfra er wanneris che : dire solyato governativo sormas arminati en dereta rente, che per la spelle d'er d'une dojutati dele provincie, le de judogin in provincial venete die to in its del predette ministro, tuegheranne eigenna due on lighters provincial, in grati i'm onto a Venezio e constato per Scieto reale procederanos alla nomina nel lovo por seno Sei Que deputato. Le la profider en della comanificione gonerale lava of July, mediantes deveto manyteriale, as en der compro nents la depla, il evi voto la va propositerinte in enfe d'que ito S: wordy: Stabilizar in survegazione delivortimbe 15 de la Consifiera superiora di tego instanga, refraente mellas cognitale, o' conquerin for her ling Egliss Si State no minate median, La devela m'anjteriale a de

Law 1

•

The wojglier: Let cothe Sily. slegione of fivery, he greated formas dedinatio das rypettino prefidente detro invito del mirighto predetto, de la amplia ne leva prejiderla Fal avinjte. a da chi re for le veri. Enidentemente Soto Signo'sir. aftimilogis as , e per tal modo nella lumar prisone gonocal De low do in change i de de departe tato dela en languagione Centrale pour to burgati La D'es Doyntoto i quali par arer it conattere diagralli del la della congregoja de pran: no nominate dolle voypregentant 29 S. lutto la prosisio vene to con ena elegione d' lounds grade; sie Sul leverglie vi di drugo linengr, i gjuli ave, walters in governations, for officite The perform cominate parial

mentos un Devoto reale. for parte Tolla commillione D. lerge instanger insee di. tre levjelier. Bet ellingte vo dell' Interno poro to the conjection of the I motivi di autilità, Di ne ey. To a Di engenye he home wells it porcered as medengan drotte hodotte z. legge nor hanne bijegen 3 anggiova Biovoghanjons Ello for gin approvato Done Snorts. gl. affir Fella Come on e la commissione dagli Typi asmination I have aust. to all enonimitas -

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO nella seduta dell'8 maggio 1868.

Articolo unico.

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta da due consiglieri della Corte d'appello, da due delegati governativi e da due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella capitale nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nominati mediante decreto ministeriale, e da tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza. Addì 11 maggio 1868.

Il presidente del Senato

CASATI

Project 9. deze 5/1

art unice

30

52.

8.c. -